



### MOOS

# Analisi "Legge di Stabilità 2013"

- Legge in vigore dal 1°Gennaio 2013-

Approfondimento n. 48



### **INDICE**

COOPERATIVE SOCIALI E IVA	5
AUMENTO IVA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ART. 1, C. 488-490)	5
LAVORO E PREVIDENZA	6
AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.1 C.388)	6
INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI E DONNE (ART. 1 C.252)	
MISURE SPERIMENTALI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO (ART.1 C.481-482)	7
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA AGENZIE PER IL LAVORO (ART.1 C.250 LETT.G)	8
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ART.1 C.253-254-255)	8
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I SETTORI NON COPERTI DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (ART.1 C.38	,
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI (ART.1 C.256)	
INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (ART.1 C.405)	
ASPI E MINI-ASPI (ART.1 C.250 LETT. A-B-C-D-E)	
CONTRIBUTO DI INGRESSO ASPI (ART.1 C.250 LETT. F)	
ABROGAZIONE TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI EDILI (ART.1 C.250 LETT.H)	
FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETÀ (ART.1 C.251)	
MODIFICHE AL T.U. IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ (ART.1 C.336-337-339)	
MODIFICHE AL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA (ART.1 C.338)	
LAVORATORI ESODATI (ART.1 C. DA 231 A 237)	
RICONGIUNZIONE E CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI POSSEDUTI PRESSO DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI	
(ART.1 C. DA 238 A 249)	
CUD TELEMATICO (ART. 1, C.114)	18
FISCALITÀ	19
DEDUZIONI IRAP ASSUNZIONI (ART. 1, C. 484)	19
DEDUZIONI IRAP CONTRIBUENTI CON BASE IMPONIBILE LIMITATA(ART. 1, C. 485)	19
DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO AZIENDALI (ART. 1, C. 501)	
IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (ART. 1, C. 509)	20
TARES (ART. 1, C. 387)	
IRPEF - DETRAZIONI PER I CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 1, C. 483)	
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI (ART. 1, C. 526)	
DEBITI DI MODESTA ENTITÀ ISCRITTI A RUOLO FINO AL 31 DICEMBRE 1999 (ART. 1, C. 527)	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE (ART. 1, C. 528-545)	
LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 1, C. 299-300)	26
INCENTIVI E SVILUPPO	27
INTERVENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VEN	ETO
(ART. 1, C. 365-379)	
PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ART. 1, C. 474)	
FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE ESPORTATRICI (ART. 1, C.152)	30
FONDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO (ART. 1, C. 95-97)	30
FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI (ART. 1, C. 319-321)	30
EDITORIA (ART. 1, C.297)	
OFFERTA TURISTICA IN BASILICATA (ART. 1, C.266-267-268)	
TARIFFE MASSIME DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE (ART. 1, C. 178)	
DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE (ART. 1, C. 308)	32



AIUTI ILLEGITTIMI/SANZIONI UE PER SGRAVI CONTRIBUTIVI AZIENDE DI VENEZIA E CHIOGGIA (ART. 1 C.	,
FONTI RINNOVABILI (ART. 1, C. 364)	33
PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE (ART. 1, C. 211)	34
PESCA E AGRICOLTURA	35
CONVENZIONI SVILUPPO FILIERA PESCA (ART.1 C.227)	35
CIG IN DEROGA SETTORE PESCA (ART.1 C.229)	35
MODIFICHE AL T.U. IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ A FAVORE DELLE PES	
AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (ART.1 C.336-337)	
MOZZARELLA DI BUFALA (ART.1 C.388)	
QUOTE LATTE (ART.1 C.392 E 525)	
REDDITO DOMINICALE E AGRARIO (ART. 1, C. 512)	
RIVALUTAZIONE TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI (ART.1, C.473)	
ABROGAZIONE REGIME FISCALE FAVOREVOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ A	GRICOLE E
DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 1, C. 513-514)	38
TERRENI AGRICOLI E GASOLIO AGRICOLO (ART. 1, C. 516-517)	
VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (ART. 1 COMMI 349-350)	
IVA E FATTURAZIONE	41
AUMENTO ALIQUOTA IVA(ART. 1, C. 480)	41
IVA - FATTURA ELETTRONICA – FATTURAZIONE SEMPLIFICATA(ART. 1, C. 324-335)	
ULTERIORI PROROGHE	44
TURISMO (ART.1, C.388-393-547)	11
TRASPORTO (ART.1, C. 388, 422, 559)	44 11
P A (ART 1 C 388)	



### **Prefazione**

Come prassi l'Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale dell'UNCI ha predisposto l'analisi della Legge di "Stabilità 2013", la L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (GU n. 302 del 29-12-2012).

La Legge, composta da un unico articolo e 561 commi, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013.

Come di consueto, l'analisi segue un ordine per macrocapitoli in un'ottica di migliore fruibilità e comprensione dell'elaborato:

- COOPERATIVE SOCIALI E IVA
- LAVORO E PREVIDENZA
- FISCALITÀ
- INCENTIVI E SVILUPPO
- PESCA E AGRICOLTURA
- IVA E FATTURAZIONE
- ULTERIORI PROROGHE

Confidando di fornire un'informazione utile, puntuale e costante l'Ufficio Studi Legislativo e Sindacale resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.



### **COOPERATIVE SOCIALI E IVA**

### AUMENTO IVA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (ART. 1, c. 488-490)

Si modifica la disciplina IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi. <u>La nuova disposizione è applicata alle operazioni</u> effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

In particolare, si prevede <u>l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, anziché del 4%</u> per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nell'ambito di contratti di appalto o di convenzioni in generale, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Nello specifico, sono tassate con Iva al 10% le seguenti attività svolte da cooperative sociali:

- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie);
- le prestazioni di ricovero e cura rese, compresa la somministrazione di medicinali, presso presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura termale;
- le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.



### LAVORO E PREVIDENZA

### AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART.1 C.388)

Prorogato il termine, **fino al 30 giugno 2013** (in luogo del 31 dicembre 2012), per le **imprese <u>fino a</u> dieci dipendenti** che possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi (Art.29, c. 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Tale data potrà ulteriormente essere prorogata fino al 31/12/2013.

Laddove non intervenisse un'ulteriore proroga, tali imprese dovranno effettuare dal prossimo luglio 2013 la valutazione dei rischi seguendo la procedura "standard" (scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro www. lavoro.gov.it, alla partizione "sicurezza nel lavoro") indicando sia il modello di riferimento che l'aggiornamento, necessari per l'individuazione delle misure prevenzionistiche e protettive e, allo stesso tempo, dovranno ipotizzare la programmazione di tutto ciò che è necessario per il miglioramento della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Per le <u>imprese che occupano fino a 50 dipendenti</u> il termine per l'adozione della procedura standardizzata resta fissato al **5 febbraio 2013**.

### INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI E DONNE (ART. 1 C.252)

Richiamando per le modifiche introdotte dalla c.d. Riforma del Mercato del Lavoro in materia di incentivi alle assunzioni, il relativo articolo - *comprensivo delle specifiche dell'INPS* - contenuto nel numero **51/ZOOM** Dicembre **2012**, si informa che la Legge di Stabilità 2013 ha previsto che, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, resta confermato in ogni disposizione, quanto disposto dal Decreto Interministeriale (Lavoro e Economia) del 5 ottobre **2012**.

#### Abstract della norma

Il *Decreto Interministeriale del 5 ottobre 2012* (pubblicato in G.U. 243 del 17 ottobre 2012) incentiva in via straordinaria la creazione di rapporti di lavoro stabili ovvero di maggiore durata mediante l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione individuando, per le annualità **2012 e 2013**, gli interventi straordinari in favore dei giovani e delle donne.

#### **DESTINATARI**

- 1. Giovani fino a 29 anni ossia, uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ stabilizzazione/assunzione;
- **2.** Donne indipendentemente dall'età anagrafica.

#### **INTERVENTI INCENTIVATI**

**A. Trasformazione** di contratti a tempo determinato di giovani e di donne in contratti a tempo indeterminato;



**B. Stabilizzazioni** di giovani e donne mediante contratti a tempo indeterminato, delle collaborazioni coordinate e continuative anche con la modalità a progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.

### **Operatività**

Per usufruire dell'incentivo, dette trasformazioni o stabilizzazioni devono operare con riferimento ai contratti in essere o cessati da non più di 6 mesi, mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore a 20 ore.

L'INPS corrisponde **12.000 euro** per ogni trasformazione o stabilizzazione avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del Decreto in oggetto, ossia **dal 17/10/2012 e sino al 31/03/2013**. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate <u>fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro.</u>

**C. Assunzioni** a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro che comportino un incremento della base occupazionale.

#### **Operatività**

I contratti non devono avere una durata inferiore a 12 mesi. L'INPS corrisponde, nei limiti delle risorse del Fondo, un incentivo di **3.000 euro** per ciascun contratto e <u>fino ad un massimo di 10 contratti per ciascun datore di lavoro</u> stipulato dal **17/10/2012** e sino al **31/03/2013**.

Detto contributo è elevato:

- 1. a 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi;
- 2. a 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi.

Gli incentivi di cui sopra sono corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui l'Istituto attribuisce un numero di protocollo e sono erogati in un'unica soluzione decorsi 6 mesi rispettivamente dalle trasformazioni, stabilizzazioni, assunzioni.

Le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi sono state specificate dall'INPS con Circolare n.122 del 17 ottobre 2012 ed analizzate nel relativo articolo in ZOOM n. 49/OTTOBRE 2012.

## MISURE SPERIMENTALI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO (ART.1 c.481-482)

**Prorogate per il 2013** le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. A tal fine viene introdotta una "**speciale agevolazione**" che però nel testo della norma non viene specificata, limitandosi a disciplinare l'onere (*950 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014*) e a demandare ad un DPCM la fissazione delle relative modalità attuative.

La norma specifica poi che, ove il decreto attuativo non sia emanato **entro il 15 gennaio 2013**, il Governo dovrà promuovere, previa comunicazione alle Camere, un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse:

- → a politiche per l'incremento della produttività;
- → al rafforzamento del sistema dei **confidi** per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;
- → all'incremento delle risorse del **fondo di garanzia** per le piccole e medie imprese.



Le suddette misure sono prorogate al 2014 ed al 2015 con un onere massimo rispettivamente di 600 milioni di euro e 200 milioni di euro.

Il termine per l'emanazione delle norme di attuazione è fissato al 15 gennaio 2014.

### RIDUZIONE CONTRIBUTIVA AGENZIE PER IL LAVORO (ART.1 C.250 LETT.G)

Posticipata al **1º gennaio 2014** la riduzione contributiva – dal 4% al 2,6% - prevista dalla Riforma del Mercato del Lavoro e dovuta da parte delle agenzie per il lavoro ai fondi di formazione per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione.

### AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ART.1 C.253-254-255)

- A) Si prevede la possibilità di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, <u>in relazione a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione</u>, attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione.
  - In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (art. 18, c. 1, lettera a), del D.L. 185/2008) viene incrementato, **per il 2013**, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate.
- B) Il Fondo sociale per l'occupazione e formazione è incrementato di 200 milioni di euro per il 2013, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e dell'esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori.
  - Il suddetto incremento avviene in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2, c.65, della L. 92/2012, ossia la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità previsti dalla Riforma del Mercato del Lavoro per gli anni 2013-2016 sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente.
  - Pertanto, la somma complessivamente destinata agli ammortizzatori in deroga è di 1.200 milioni di euro, frutto della somma tra 1.000 milioni già previsti dalla legge n. 92/2012 e 200 milioni dalla presente Legge di Stabilità.
- C) Se alla data del **30 aprile 2013** dovesse emergere dalle relazioni delle Regioni e delle Province Autonome la necessità di ulteriori interventi finanziari relativamente agli ammortizzatori sociali in deroga, il Ministero del Lavoro potrà prevedere altre forme di intervento, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come, ad esempio, in via eccezionale, con la devoluzione delle risorse del 50% scaturente dall'aumento contributivo previsto dall'art. 25 della legge n. 845/1978, per il periodo 1° giugno 31 dicembre 2013. ".



## Ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni (Art.1 c.388)

Prorogato al 30 giugno 2013 (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013) il termine entro il quale dovrà essere emanato un decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro contenente norme in deroga alle singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, c. 1, del D.M. 477/1997, inerente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni, nonché dei decreti adottati in forza dello stesso articolo.

### CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI (ART.1 C.256)

Prorogato per il 2013 - nel limite di 60 milioni di euro - l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari quindi all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

Tale incremento era *in primis* stato previsto in via sperimentale per il biennio 2009-2010 dall'art. 1, c. 6, del D.L. 78/2009 e poi era stato prorogato dalla Legge di Stabilità 2012.

#### Abstract della norma

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono i contratti collettivi aziendali stipulati tra **imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS** e le rappresentanze sindacali che, a norma dell'art. 1 del D.L.n. 726/1984, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

In relazione a tale riduzione d'orario, il Ministro del Lavoro concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% (80% a seguito della proroga dell'incremento di cui sopra) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

### INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (ART.1 C.405)

<u>Prorogati per il 2013</u> gli specifici interventi di sostegno al reddito previsti dall'articolo 19, c.14, 15 e 16, del D.L. 185/2008 – c.d. D.L.Anticrisi, poi prorogati al 31 dicembre 2012 dalla Legge di Stabilità per il 2012.

### In particolare:

- possibilità nel limite di 35 milioni di euro per il 2013 di stipulare contratti di solidarietà difensivi per le imprese non industriali, pertanto per quelle NON rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina.
- Relativamente alle risorse destinate al Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe della CIGS per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, con la presente proroga può determinarsi l'allungamento della durata del trattamento (previsto entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, tale proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede



governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.

### ASPI E MINI-ASPI (ART.1 C.250 LETT. A-B-C-D-E)

Rinviando per ogni ulteriore approfondimento relativo all'introduzione della nuova forma di assicurazione sociale - introdotta dalla c.d. Riforma del Mercato del Lavoro - allo specifico articolo in ZOOM n.51/Dicembre 2012, si rappresentano di seguito le modifiche introdotte dalla Legge Stabilità 2013:

- 1. lavoratori sotto i 55 anni: per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2016, l'ASpI sarà corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti "negli ultimi dodici mesi" (e non più, come attualmente previsto, nel medesimo periodo), anche in relazione ai trattamenti brevi di "mini ASpI";
- 2. lavoratori sopra o pari a 55 anni: per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2016, l'ASpI sarà corrisposta per un massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane contributive negli ultimi due anni, detratti i periodi eventualmente fruiti "negli ultimi diciotto mesi" (e non più, come attualmente previsto, nel medesimo periodo), anche in relazione ai trattamenti brevi di "mini ASpI";
- **3. mini-ASpI:** l'indennità cui si ha diritto se si posseggono almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione ma, **ai fini della durata**, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione;
- **4. mini-Aspi:** soppresso il riferimento (c.15, art. 2 L.n.92/2012) che mutuava dalla disciplina dell'ASpI la sospensione d'ufficio dell'erogazione della Mini-ASpI nei confronti dei soggetti assicurati con contratto di lavoro subordinato in caso di nuova occupazione;
- **5. ASpI:** con l'introduzione del nuovo c.24-bis all'art.2 della L.n.92/2012, si prevede che alle prestazioni liquidate dall'ASPI si applichino, per quanto non previsto dalla stessa legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di **indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.**

### CONTRIBUTO DI INGRESSO ASPI (ART.1 C.250 LETT. F)

Si dispone che nei soli casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASPI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% (in luogo del 50% attualmente previsto) del massimale mensile di ASPI, sempre per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.



Nel computo dell'anzianità aziendale vengono compresi tutti i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, (in luogo di quelli a tempo determinato, come previsto attualmente) sempre a condizione che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo in caso di trasformazione del contratto, in contratto a tempo indeterminato (ossia, quella che concerne la trasformazione a tempo indeterminato o la costituzione di un rapporto sempre a tempo indeterminato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, cosa che dà diritto alla restituzione parziale del contributo addizionale pari all'1,40%).

## ABROGAZIONE TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI EDILI (ART.1 C.250 LETT.H)

A partire dal 1° gennaio 2017 ad essere abrogato, come invece previsto dalla c.d. Legge di Riforma del Mercato del Lavoro, non sarà l'art. 10, comma 2, della legge n. 223/1991 che recava disposizioni in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia (disposizione che quindi è da considerarsi di nuovo vigente), bensì l'art. 11, comma 2 della medesima legge che concerne il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili licenziati nelle aree di crisi in presenza di grandi lavori non ultimati.

### FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETÀ (ART.1 C.251)

La c.d. Riforma del Mercato del Lavoro ha previsto l'istituzione di Fondi di Solidarietà Bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria), al fine di assicurare ai lavoratori interessati, in costanza di rapporto di lavoro, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia.

A tal fine ha disposto l'obbligo per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di **stipulare entro il 18 gennaio 2013** – <u>termine ora dilatato al 18 luglio 2013 dalla presente Legge di Stabilità 2013</u> - accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di tali **fondi di solidarietà bilaterali**.

### Tali fondi:

- devono essere costituiti presso l'INPS, con apposito decreto ministeriale;
- non hanno personalità giuridica
- costituiscono gestioni dell'INPS,
- gli oneri di amministrazione di ciascun fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

Inoltre, sostituendo il c.31 della L.n.92/2012, si specifica che tali Fondi debbano assicurare in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste



dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della L. 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.

### Abstract della norma – art.6 c.1°,3°,4° della L.n.164/1975

Il 1° comma dispone che l'integrazione salariale prevista per i casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva sia corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Il 3° comma dispone che nel caso in cui l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Il 4° comma stabilisce che l'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

L'ultima modifica riguarda la lett.a) del c.32 della L.n.92/2012 ove è prevista la facoltà per i richiamati fondi, di erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

- prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche
  previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini
  di importo, in relazione alle integrazioni salariali (si sostituisce la precedente previsione
  recata dalla Riforma del Mercato del Lavoro che recitava "rispetto a quanto garantito
  dall'ASPI";
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- **contributi al finanziamento di programmi formativi** di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

MODIFICHE AL T.U. IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ (ART.1 C.336-337-339)

### **Congedi Parentali**

- 1. fermo restando quanto attualmente previsto dal T.U. in materia di congedo parentale, è attribuita alla contrattazione collettiva di settore il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- **2.** in ordine al **periodo di preavviso** da osservare ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale non inferiore a 15 giorni, deve essere indicato l'inizio e la fine del periodo di congedo;
- **3.** il lavoratore e il datore di lavoro possano mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, al fine di <u>concordare adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa</u>, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.



### Pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne

- l'erogazione dell'indennità di maternità è estesa anche alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla L.n.250/1958 (è stato quindi modificato l'art.66, c. 1, del D.Lgs. 151/2001);
- per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla stessa data effettiva è disposta la corresponsione di un'indennità giornaliera, pari all'80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'art.10 della L.n.250/1958 (è stato inserito il c.2-bis all'articolo 68 del D.Lgs. 151/2001);
- il **contributo annuo** previsto dal D.Lgs. 151/2001 per la copertura degli oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome viene applicato altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al Fondo versamento addetti alla piccola pesca (è stato inserito il c. 1-bis all'articolo 82 del D.Lgs. 151/2001).
- le norme concernenti il diritto al congedo parentale, compresi il relativo trattamento
  economico e il trattamento previdenziale, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il
  primo anno di vita del bambino (norma che si estende anche ai genitori adottivi o affidatari)
  trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca
  marittima e delle acque interne.

### MODIFICHE AL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA (ART.1 C.338)

- ➤ È introdotto l'obbligo, a carico degli organismi di parità, di scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti;
- ➢ il divieto di qualsiasi discriminazione, per quanto concerne l'accesso al lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, è esteso anche alla creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

### LAVORATORI ESODATI (ART.1 C. DA 231 A 237)

Si stabilisce che le disposizioni relative ai requisiti di accesso e al regime delle decorrenze vigenti prima delle modifiche introdotte dal D.L.n.201/2011 conv. in L.n.214/2011 - ferme restando le salvaguardie individuate nei decreti del Ministero del Lavoro e della P.S. del 1° giungo e del 5 ottobre



## 2012 - <u>si applicano anche ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento</u> successivamente al 31 dicembre 2011 e precisamente:

- 1. Ai soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano tutti i requisiti utili al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991, o durante il "godimento" dell'indennità di mobilità in deroga, e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;
- 2. Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, sebbene abbiano svolto, dopo il 4 dicembre 2011, un'attività non riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che non abbiano conseguito, dopo la predetta data, un reddito annuo complessivo per tale attività non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del periodo pensionistico, entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 201/2012 (6 dicembre 2011);
- **3.** Ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il **30** giugno **2012**, sulla base di accordi individuali anche sottoscritti ex art. 410, 411 e 412 cpc, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur se, dopo la cessazione abbiano svolto un'attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano conseguito per tale attività un reddito annuo lordo superiore a 7.500 euro e che perfezionino i requisiti utili al pensionamento entro i tre anni successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011;
- **4.** Ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre **2011** e collocati in mobilità ordinaria a tale data, i quali, in quanto fruitori dell'indennità, debbono attenderne la cessazione per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino il requisito pensionistico entro i trentasei mesi successivi al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

I criteri per l'attuazione delle disposizione sopra evidenziate saranno fissati entro il **1º marzo 2013** con decreto interministeriale (Lavoro–Economia). L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensione.

## RICONGIUNZIONE E CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI POSSEDUTI PRESSO DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI (ART.1 C. DA 238 A 249)

Si interviene in materia di totalizzazione e ricongiunzione di contributi previdenziali, introducendo, in particolare, una nuova modalità (gratuita) di cumulo volta a conseguire un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia,



secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

### Di seguito le principali disposizioni:

- 1. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (COPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) è ammessa anche successivamente a tale data. L'importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione;
- 2. Introdotta la facoltà ferma restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione;
- 3. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
- **4.** L'esercizio della facoltà deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni. Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme della legge n.42/2006 (disciplina della totalizzazione);
- **5.** Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle diverse gestioni, fermo restando che la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo;
- 6. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;



#### Abstact delle norme

#### **REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO**

L'articolo 24 del decreto-legge 201/2011 (c.d. riforma Fornero) ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico. In particolare, il comma 6 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, disponendo l'innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l'anticipazione della disciplina a regime dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026). Più specificamente, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei seguenti termini:

- 62 anni per le lavoratrici dipendenti private, la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima; tale requisito anagrafico viene ulteriormente innalzato a 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO nonché della gestione separata INPS; tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014; 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 66 anni per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (lavoratori e lavoratrici), la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
- 66 anni per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO, nonché della gestione separata INPS.

Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se il soggetto è in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

#### **TOTALIZZAZIONE**

La **totalizzazione** è l'istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal decreto legislativo 42/2006, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche(precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

L'esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica;
- possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia;



■ totalizzazione di tutti i periodi assicurativi per intero.

La riforma ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le **pensioni di inabilità** e per quelle **in favore** dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità).

Per quanto attiene alle **modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali**, l'articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 (con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione).

7. le sole pensioni ordinarie di inabilità sono liquidate tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di esse;

#### Abstact della norma

La **pensione di inabilità** spetta per le infermità più gravi che comportino l'impossibilità assoluta, per il lavoratore, di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La prestazione ha carattere definitivo. Ha diritto alla pensione l'assicurato od il titolare di assegno di invalidità che a causa di infermità, difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa. La pensione viene erogata in seguito alla cessazione di ogni attività lavorativa (per i lavoratori dipendenti) ed alla cancellazione da elenchi od albi (per i lavoratori autonomi).

Per quanto riguarda, in particolare, i lavoratori dipendenti, l'erogazione della pensione è condizionata all'interruzione di qualsiasi attività lavorativa, nonché alla rinuncia all'indennità di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo od integrativo della retribuzione.

La pensione è inoltre sottoposta, come l'assegno di invalidità, ad accertamenti nel corso del tempo, che possono comportare la conferma della pensione stessa (condizioni sanitarie stabili), la revoca della pensione con contestuale concessione dell'assegno di invalidità (recupero della capacità lavorativa non oltre un terzo), revoca della pensione senza concessione dell'assegno di invalidità (sogli di invalidità sotto i due terzi).

- 8. il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, pertanto, il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni;
- 9. prevista la tutela per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1º luglio 2010, nonché per i soggetti di cui al punto 1. I medesimi soggetti hanno la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo di cui al punto 2. A tal fine sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico tali soggetti possono recedere (entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ossia il 1ºgennaio 2013) e chiedere la restituzione di quanto già versato;



### Abstact della norma

La **ricongiunzione** è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

L'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010, ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici.

In base a tali disposizioni è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione, il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

10. prevista la tutela per i soggetti che abbiano presentato domanda di totalizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame (ossia il 1ºgennaio 2013, nonché per i soggetti di cui al punto 1. I medesimi soggetti hanno la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo di cui al punto 2 (previa rinuncia alla domanda e a condizione che il procedimento amministrativo non si sia già concluso).

### CUD TELEMATICO (ART. 1, C.114)

Si dispone che gli enti previdenziali rendano disponibile, a decorrere dall'anno 2013, la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica.

Il cittadino ha la facoltà di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea.



### **FISCALITÀ**

### DEDUZIONI IRAP ASSUNZIONI (ART. 1, C. 484)

Dal 1° gennaio 2014, si innalza l'importo deducibile dall'Irap, per favorire i contratti di lavoro a tempo indeterminato e l'assunzione di donne e giovani.

### • Lavoratori a tempo indeterminato

In particolare, la deducibilità per le assunzioni sull'imponibile passa:

- ➤ da 4.600 euro a **7.500 euro** per ogni **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta di riferimento;
- > da 9.200 euro a 15.000 euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

### • Donne e giovani

Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile, su base annua, è aumentato:

- da 10.600 euro a 13.500 euro per l'assunzione a tempo indeterminato.
- → da 15.200 euro a 21.000 euro, per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni
  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

### DEDUZIONI IRAP CONTRIBUENTI CON BASE IMPONIBILE LIMITATA(ART. 1, c. 485)

Per i contribuenti, con base imponibile **non superiore a 180.999,91 euro**, diversi dalle amministrazioni pubbliche, **gli importi deducibili passano**:

- ⇒ da 7.350 a 8.000 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro
- ⇒ da 5.550 a **6.000 euro**, se la base imponibile **supera 180.759,91 ma non 180.839,91 euro**
- ⇒ da 3.700 a **4.000 euro**, se la base imponibile **supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro**
- ⇒ da 1.850 a **2.000 euro**, se la base imponibile **supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro**

### DEDUCIBILITÀ COSTI AUTO AZIENDALI (ART. 1, c. 501)

Viene diminuita dal 27,5% al **20% la quota deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che sono utilizzati, in modo non esclusivo, come beni strumentali nell'esercizio d'impresa, arti e professioni.** 



### IMPOSTA DI BOLLO SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE (ART. 1, C. 509)

Si introduce, a decorre dal 2013, il limite massimo di <u>4.500 euro</u> all'imposta di bollo sugli <u>strumenti</u> <u>finanziari</u> solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche, tra cui le società cooperative<sup>1</sup>.

L'imposta è dovuta nella misura minima annua di euro 34,20 per tutti i soggetti.

In materia è intervenuta anche la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 21/12/2012.

Tale circolare definisce l'ambito di applicazione, i criteri di calcolo, e le agevolazioni dell'imposta di bollo applicabile:

- ✓ agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio
- ✓ alle comunicazioni relative a prodotti finanziari inviate dagli enti gestori alla propria clientela.

### IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE ALLE COMUNICAZIONI INVIATE ALLA CLIENTELA RELATIVE A PRODOTTI FINANZIARI

Si ricorda che il D.L. n. 201 del 2011 (articolo 19) ha introdotto una imposizione su base proporzionale pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013 sugli strumenti finanziari, ampliando al contempo la base imponibile su cui insiste l'imposta di bollo, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di deposito.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a strumenti finanziari derivati, a polizze assicurative e i buoni fruttiferi postali con valore superiore a 5mila euro.

Rientrano nel campo applicativo dell'imposta, per espressa previsione normativa, inoltre, i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Come sopra anticipato per queste tipologie di comunicazioni, l'imposta viene applicata, in relazione all'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il singolo ente gestore, in modo proporzionale nella misura dell'1 per mille annuo nel 2012 e dell'1,5 per mille a partire dal 2013, con un importo minimo di 34,20 euro e un massimo, previsto soltanto per il 2012, di 1.200 euro. La circolare chiarisce che l'imposta si applica alle comunicazioni periodiche inviate alla clientela, anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto alla redazione e all'invio delle comunicazioni, mentre restano fuori le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità in esame per il 2013 l'importo è dovuto:

- nella misura minima di **34.20 euro** (sia per persone fisiche che per soggetti diversi, tra cui le imprese cooperative)
- nel limite massimo di 4.500 euro solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche

<sup>1</sup> Come di seguito specificato, si ricorda che per l'anno 2012 tale limite massimo era fissato **1.200 euro** anche per le persone fisiche.



### IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE AGLI ESTRATTI CONTO E AI RENDICONTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO

Si ricorda, inoltre, che la misura dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente e libretti di risparmio è stabilita in misura pari a:

- euro 100, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- euro 34,20, per le persone fisiche;

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini dell'applicazione della misura prevista per le persone fisiche ovvero dei soggetti diversi occorre considerare l'intestazione del rapporto.

La misura dell'imposta di bollo che deve essere corrisposta dalle banche e da Poste italiane spa a seguito della instaurazione e tenuta da parte di clienti di rapporti di conto corrente e di libretti di risparmio.

In caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l'imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto.

La circolare chiarisce, inoltre, che l'imposta deve essere pagata in relazione ai giorni effettivamente rendicontati e pertanto andrà a diminuire con il diminuire dei giorni fino a un minimo di **1 euro**.

### Esenzione imposta di bollo per cooperative sociali - Onlus

Si ricorda che l'articolo 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 stabilisce un trattamento di esenzione per gli Atti, documenti, istanze, contratti, estratti, posti in essere o richiesti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS (organizzazioni di volontariato, le Organizzazioni non Governative e le Cooperative sociali onlus di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs 460/97) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

In considerazione di tale previsione, pertanto, gli estratti di conto corrente, i rendiconti dei libretti di risparmio e le comunicazioni relative a prodotti finanziari detenuti da tali soggetti sono esenti, in modo assoluto, dall'imposta di bollo<sup>2</sup>.

### TARES (ART. 1, C. 387)

LA TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è operativa dal 1° gennaio 2013.

Essa sostituisce la **TARSU** (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507), la **TIA 1** (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) o la **TIA 2** (articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Anche l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha recepito tali indicazioni e le ha comunicate alle Banche con propria Circolare n. 55 del 30/11/1998.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Come confermato dalla Circolare il Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998, nonché con risoluzioni dello stesso Ministero del 21/10/95 e del 4/11/1998.



### **Pagamenti**

Per quanto riguarda i pagamenti, l'organizzazione delle scadenze è demandata alla piena autonomia degli Enti Locali (i Comuni), a patto che questi rispettino i vincoli posti dalla Legge ossia:

- 1. possibilità di pagamento rateizzato, la prima rata di versamento non prima del mese di Aprile 2013;
- 2. la possibilità di eseguire il versamento in un'unica soluzione a Giugno.

In riferimento al primo limite posto dalla Legge, inoltre, va precisato che tale vincolo dovrà essere rispettato soltanto per quanto riguarda la gestione delle scadenze riferite all'anno **2013**.

A partire dal **1° gennaio 2014** infatti, le scadenze del tributo saranno totalmente stabilite dai comuni in piena autonomia.

### Base imponibile

La norma rinvia l'applicazione del criterio della *superficie catastale* previsto per le unità immobiliari al momento in cui sarà effettuato l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica di ciascun comune (previsto entro aprile).

In prima applicazione, pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Una volta a regime le base imponibile Tares sarà rappresentata dall'80% della superficie catastale.

Alla base imponibile verrà applicato un coefficiente, che varierà in funzione dei metri quadri dell'immobile, per il calcolo dell'importo da versare.

Viene prevista, inoltre, la facoltà per i comuni di applicare una maggiorazione di 30 centesimi a metro quadro, estendibile fino a 40 centesimi, applicabile al calcolo sulla base imponibile.

### IRPEF - DETRAZIONI PER I CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 1, c. 483)

Si aumentano le detrazioni Irpef per i figli a carico che passano:

- da 800 a 950 euro per i figli di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro per quelli con meno di tre anni.

La maggiorazione, rispetto agli importi precedenti, spettante per figli portatori di handicap sale da 220 a **400 euro**.



### DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DI SOGGETTI NON RESIDENTI (ART. 1, c. 526)

Si prevede anche per l'anno **2013**, che i soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

- > non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di **2.840,51 euro**, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
- > non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La detrazione relativa all'anno **2013** non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno **2014**.

## DEBITI DI MODESTA ENTITÀ ISCRITTI A RUOLO FINO AL 31 DICEMBRE 1999 (ART. 1, c. 527)

Si dispone che, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità (1/1/2013), tutti i crediti di importo non superiore a **2.000 euro** derivanti da ruoli resi esecutivi sino al **31/12/99** sono annullati di diritto.

Per calcolare il valore del credito, bisogna conteggiare <u>il capitale, le sanzioni e gli interessi da</u> ritardata iscrizione a ruolo.

Si demanda ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze il compito di determinare:

- le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate, nonché le modalità di rimborso delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere, ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore;
- ➤ le modalità con cui l'agente della riscossione dovrà comunicare all'ente creditore, anche per via telematica, l'esaurimento delle procedure relative ai crediti iscritti a ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, ma superiori a 2000 euro.

Non si procede inoltre a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile, fatti salvi i casi di dolo.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE (ART. 1, C. 528-545)

• Sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario

Dal **2013** gli Enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, saranno tenuti a sospendere, immediatamente, ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a seguito della presentazione di una apposita dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore in tale dichiarazione.



A tal fine, entro **90 giorni dalla notifica**, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare od esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, <u>il contribuente potrà presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione</u>, anche con modalità telematiche, <u>con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o <u>l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da</u>:</u>

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato, in tutto od in parte, la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Entro i successivi <u>10 giorni</u> dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore, il concessionario della riscossione dovrà trasmettere all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

Decorsi ulteriori <u>60 giorni</u>, l'ente creditore dovrà confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta ed a provvedere a trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il medesimo debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione di conferma al debitore e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso il termine di **220 giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite iscritte a ruolo sono annullate di diritto ed il concessionario viene automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente, vengono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Qualora il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Infine, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a **1.000 euro**, intrapresa successivamente al **1º gennaio 2013**, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **120 giorni** dall'invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.



#### • Altre misure - sintesi

Sono introdotte nuove disposizioni in materia di riscossione, in sintesi:

- ✓ fino al prossimo **31 dicembre 2014**, per i ruoli emessi **entro il 31/12/2011**, può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità<sup>3</sup> e non si procede, ad esclusione dei casi di dolo, a responsabilità amministrativo-contabile;
- ✓ le società che hanno aderito alla sanatoria degli illeciti amministrativi e la cui maggioranza del capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 31 dicembre 2014 (anziché entro il 31 dicembre 2013), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011 (anziché al 31 dicembre 2010);
- ✓ per tutte le comunicazioni di inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al **31 dicembre 2014** (anziché al 31 dicembre 2013) il termine di tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, trascorsi i quali il concessionario è automaticamente discaricato, decorre dal **1° gennaio 2015** (anziché dal 1° gennaio 2014).
- ✓ Istituzione di un apposito Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo, col compito di elaborare criteri per l'individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, nonché criteri per consentire il controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni così impartite. Tali novità si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si ricorda che l'agente della riscossione, in casi espressamente previsti dalla legge, può inviare all'ente creditore una comunicazione di discarico, disciplinato dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, ovvero un atto mediante il quale riferisce all'ente creditore l'impossibilità di procedere al recupero, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede che la comunicazione di inesigibilità debba essere presentata dal concessionario/agente della riscossione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, e che l'attività di controllo da parte dell'ente impositore si deve concludere entro tre anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità. Il termine riguarda solo la presentazione di una comunicazione iniziale, che è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario. Una volta comunicato il discarico cessa il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.



### LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (ART. 1, c. 299-300)

A partire dall'anno **2013** le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale (precedentemente ciò era stato previsto per l'anno 2014).

Sempre dall'anno 2013 si stabilisce che il Documento di economia e finanza (DEF) conterrà la valutazione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Inoltre, si introduce la previsione secondo cui la suddetta valutazione è relativa all'anno precedente e riguarda le maggiori entrate strutturali, effettivamente incassate, derivanti dalla lotta all'evasione.

Altresì si dispone la presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento al DEF, di un Rapporto annuale contenente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale, indicando le strategie relative alla predetta finalità, aggiornandole e confrontando i risultati con gli obiettivi prefissati.

Il Rapporto, inoltre, dovrà evidenziare, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.



### **INCENTIVI E SVILUPPO**

## INTERVENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO (ART. 1, c. 365-379)

Si prevede un'ulteriore ipotesi di finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012.

#### Beneficiari

I soggetti beneficiari devono avere sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (l'elenco è nel decreto del MEF 1° giugno 2012) e devono essere:

- titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;
- esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- > titolari di reddito di lavoro autonomo;

La norma precisa che <u>tali soggetti devono essere diversi, in ogni caso, da quelli che hanno beneficiato dei contributi di cui all'articolo 3 del D.L. n. 74 del 2012, ovvero all'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012.</u>

Si ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 definisce i criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici, di servizi specificati nella norma. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti.

I predetti contributi possono essere anche concessi, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, mediante finanziamenti agevolati della durata massima di 25 anni; i relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro.

I soggetti sopra indicati per poter accedere al finanziamento devono dimostrare di aver subìto un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da <u>almeno due delle seguenti condizioni</u>:

- diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;
- utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
- riduzione, superiore di almeno il **20**% rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, **dei consumi per utenze nel periodo**



- **giugno-novembre 2012**, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
- contrazione superiore **del 20%**, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, **dei costi variabili**, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

### Agevolazione

I soggetti sopra citati potranno chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dal sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (sia per le quote a carico dell'impresa sia per quelle a carico dei lavoratori).

### Limiti e garanzie

I soggetti finanziatori possono contrarre **finanziamenti**, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di **6 miliardi di euro**.

Le garanzie dello Stato sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale definisce i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

#### Procedura - autodichiarazione

Occorrerà presentare un'autodichiarazione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati (anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza), nonché ai soggetti finanziatori, che attesti la ricorrenza di almeno due delle condizioni prima citate.

L'autodichiarazione deve inoltre attestare la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la <u>crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi.</u>

Si demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate l'approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.

### Soggetti finanziatori

Ai soli soggetti finanziatori occorre inoltre presentare:

- ⇒ una copia del modello da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i pagamenti da effettuare con le scadenze;
- ⇒ i relativi modelli di pagamento con gli importi.



I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

Si prevede un **credito d'imposta** a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione. Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene.

La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

### Monitoraggio

L'Agenzia delle Entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

Si precisa che l'efficacia delle disposizioni descritte è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi comunitari. La positiva verifica comunitaria è comunicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel quale sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali può essere chiesto il finanziamento e sono effettuati i pagamenti.

## PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ART. 1, c. 474)

Si dispone l'incremento di **10 milioni di euro** per il **2013** per le risorse destinate al funzionamento dell'**Agenzia ICE**, istituito per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Si ricorda che tale Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti.

L'Agenzia offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale.



### FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE ESPORTATRICI (ART. 1, c.152)

Le modalità di funzionamento e le condizioni degli interventi del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale - destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale - dovranno essere emanate con decreto di natura non regolamentare tra Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'economia e delle finanze.

## FONDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER LA RICERCA E LO SVILUPPO (ART. 1, c. 95-97)

Si istituisce, a decorrere dal 2013, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un **fondo per la** concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo.

#### Finalità

Tale fondo sarà indirizzato in favore delle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale e sarà finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

### Specifiche

Tale Il credito di imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e modalità saranno definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

### FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI (ART. 1, c. 319-321)

Si istituisce - a decorrere dall'anno 2013 - il **Fondo nazionale integrativo per i comuni montani**, inseriti nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2013 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Per usufruire delle risorse di tale fondo <u>i comuni devono essere interamente montani.</u>

Uno specifico decreto provvederà, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento di progetti in favore dei comuni montani di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale.

I finanziamenti che dovranno avere carattere straordinario e non potranno riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, potranno rientrare in numerose tipologie, tra cui:

- incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna
- accesso dei giovani alle attività agricole e per l'agricoltura di montagna,



- sviluppo del sistema agrituristico e del turismo montano
- > servizi socio assistenziali
- > servizi per la salvaguardia dell'ambiente

### **EDITORIA** (ART. 1, c.297)

Si incrementano di **45 milioni di euro** per l'anno **2013** gli stanziamenti autorizzati a favore dell'**editoria** (dalla legge n. 67 del 1987).

In tal modo sono stanziate risorse complessive pari a:

- > 137,5 milioni di euro per il 2013
- 142,7 milioni di euro per il 2014
- > 144,1 milioni di euro per il 2015.

Inoltre, si autorizza la spesa di **15 milioni di euro** per l'anno **2013** per interventi e incentivi in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

### OFFERTA TURISTICA IN BASILICATA (ART. 1, c.266-267-268)

Si interviene in materia di finanziamento agevolato a sostegno degli investimenti privati effettuati nella regione Basilicata per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta turisticoricettiva, delle relative attività integrative e dei servizi di supporto.

Per consentire la tempestiva concessione delle agevolazioni, si prevede l'applicazione dell'articolo 43 del D.L. 112/2008 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Si ricorda che il citato articolo 43, per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, ha previsto la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, finanziate mediante un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Le risorse del suddetto fondo sono incrementate di **5 milioni di euro** per l'anno **2013** e **di 10 milioni** di euro per l'anno **2014.** 

### TARIFFE MASSIME DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALE (ART. 1, C. 178)

Si dispone la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle **tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale**.



Si ricorda che le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite con cadenza triennale con appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali.

Tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza Stato-regioni.

Tale stanziamento viene previsto anche per consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del SSN, sulla base della sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, al fine di realizzare effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere.

### DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI DI VALORIZZAZIONE (ART. 1, C. 308)

Si interviene in materia di concessioni di valorizzazione, stabilendo l'attribuzione al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, del **diritto** di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato.

Si ricorda che la normativa vigente prevede la possibilità di dare in concessione o locare a privati, a titolo oneroso, beni immobili di proprietà dello Stato ai fini della riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso **finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini**, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

## AIUTI ILLEGITTIMI/SANZIONI UE PER SGRAVI CONTRIBUTIVI AZIENDE DI VENEZIA E CHIOGGIA (ART. 1 C.351-356)

Le nuove disposizioni - facendo seguito alla decisione della Commissione europea 2000/394/CE del 25 novembre 1999 nonché alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2011, causa C-302/09, entrambe inerenti la legittimità delle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia (sgravi contributivi e oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori) - hanno stabilito che:

- entro l'11 marzo 2013, l'I.N.P.S. deve richiedere alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari;
- > tali imprese debbano fornire le relative informazioni e documentazione in via telematica, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- ➤ nel caso di omissione, da parte delle imprese, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti entro il termine stabilito, si verifichi la presunzione di idoneità dello sgravio a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli



- scambi comunitari. Fatto ciò, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato;
- ➤ l'INPS deve notificare, nel caso in cui l'attività istruttoria, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, evidenzi l'emersione o la presunzione di idoneità dello sgravio a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, alle imprese uno specifico provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito. La notifica di addebito deve recare l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto dello sgravio, nonché degli interessi maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.

Inoltre si dispone la nullità dei titoli amministrativi afferenti il recupero delle somme erogate in esame, emessi dall'INPS, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto e imputati ai pagamenti dovuti.

Infine, si stabilisce l'estinzione di diritto dei processi pendenti al 1° gennaio 2013, ed aventi ad oggetto il recupero del richiamato sgravio.

L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio.

Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

### FONTI RINNOVABILI (ART. 1, C. 364)

Sono introdotte nuove norme per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 2012, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2013.

### **Caratteristiche**

Si stabilisce che, per gli impianti a biomasse, collegati alla rete, entrati in esercizio entro il 2012, l'energia elettrica prodotta può essere incentivata con due alternativi meccanismi di sostegno:

- ➤ i **Certificati Verdi**: si tratta di titoli negoziabili, rilasciati sulla base all'energia elettrica prodotta dagli impianti;
- ➤ le Tariffe Onnicomprensive: sono tariffe fisse di remunerazione dell'energia elettrica immessa in rete.

Per gli impianti di potenza installata inferiore a I megawatt (MW), entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il produttore può richiedere e ottenere, di anno in anno, un incremento del 15% della tariffa prefissata (che va dallo 0,30€/kWh per gli impianti costruiti fino al 2009 e 0,28 €/kWh per gli anni successivi al 2009), con la contestuale determinazione di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, in modo da garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa



determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, del regime di incentivazione precedente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvederà a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile.

Il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emetterà un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori delle richieste relative alle nuove disposizioni.

La norma è finalizzata a salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE ed evitare relative le sanzioni.

### PIATTAFORMA LOGISTICA NAZIONALE (ART. 1, C. 211)

Si affida alla società **Uirnet Spa** il completamento della **piattaforma logistica nazionale**, anche nell'Agenda digitale italiana.

La **piattaforma logistica nazionale** è qualificata come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali<sup>4</sup>, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche.

Si consente, inoltre, alle autorità portuali di acquisire una partecipazione diretta nella società, fermo restando che la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta da interporti ed autorità portuali.

Si ricorda che la realizzazione della piattaforma logistica nazionale costituisce uno degli elementi fondamentali del **Piano Nazionale della Logistica 2011-2020**, il quale prevede una serie di interventi volti a perseguire una strategia di lungo periodo, finalizzata a ridurre i costi rilevanti derivanti dall'inefficienza complessiva del settore della logistica.

Il Piano si articola in una serie di interventi, normativi e amministrativi, che incidono su tutte le modalità di trasporto.

Fra i numerosi settori di intervento rientrano le piattaforme logistiche, il sistema portuale, i collegamenti intermodali, il sistema degli incentivi (Ferrobonus, Ecobonus), i Sistemi intelligenti di trasporto. In questo quadro, la piattaforma logistica nazionale è definita come un'infrastruttura di comunicazione digitale per lo scambio di informazioni logistiche (nell'ambito della quale cioè gli operatori della logistica potranno scambiare informazioni per concordare, verificare, programmare lo scambio della merce).

<sup>4</sup> Per piattaforme ITS si intendono invece le piattaforme dei sistemi di trasporto intelligente definite come sistemi in cui sono applicate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel settore del trasporto stradale, infrastrutture, veicoli e utenti compresi, e nella gestione del traffico e della mobilità. I sistemi ITS sono stati oggetto di intervento normativo nel decreto sviluppo-bis. Vedi a tal proposito l'Approfondimento Zoom n. 47.



### **PESCA E AGRICOLTURA**

### CONVENZIONI SVILUPPO FILIERA PESCA (ART.1 C.227)

Per l'annualità 2013 è autorizzata la spesa di importo pari ad €400.000 destinata a finanziare la stipula di convenzioni tra il Dicastero Agricolo e le Associazioni di Categoria della Pesca, la cui disciplina è disposta con l'articolo 5 del D.lgs. n. 226/01.

### Abstact della norma

La Legge citata - "legge d'orientamento per la pesca" il cui art.5 è stato interamente sostituito dall'art. 67 del D.L. n. 1/12 sulla competitività – prevede che possano essere stipulate convenzioni da parte del dicastero agricolo con le Associazioni nazionali di categoria o i Consorzi dalle stesse istituiti per lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1. promozione delle attività produttive che utilizzino tecnologie ecosostenibili e delle azioni finalizzate alla tutela ambientale;
- 2. tutela e valorizzazione delle produzioni a denominazione tutelata;
- 3. attuazione di sistemi di controllo e tracciabilità;
- 4. agevolazioni per l'accesso al credito da parte delle imprese della pesca e acquacoltura;
- **5.** attività di semplificazione amministrativa che comportino la riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali;
- 6. l'assistenza tecnica alle imprese per l'attuazione della PCP.

Dette convenzioni posso essere stipulate utilizzando altresì le risorse ancora disponibili nel **Fondo centrale per il credito peschereccio**, che seppure soppresso in seguito all'abrogazione della legge istitutiva, mantiene una sua configurazione come gestione stralcio ai fini del rientro dei mutui per le rate di ammortamento dei finanziamenti concessi.

### CIG IN DEROGA SETTORE PESCA (ART.1 C.229)

Sono destinati, per il 2013 - al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione - 30 milioni di euro nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 2 c.64-66 c.d. Riforma del Mercato del Lavoro) per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

#### Abstact della norma

Come disciplinato dalla c.d. Riforma del Mercato del Lavoro, **per gli anni 2013-2016**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e **per periodi non superiori a 12 mesi**, <u>in deroga alla normativa vigente</u>, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.

Inoltre, sempre la Riforma del Mercato del Lavoro, ha <u>prorogato la misura prevista dalla Legge di Stabilità 2012 all'33 c.21.</u> Pertanto, potrà essere disposta, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di <u>trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale</u>, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

I trattamenti di sostegno del reddito possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



In questo caso, la misura dei trattamenti anzidetti è ridotta:

- del 10 % nel caso di prima proroga;
- del 30 % nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

MODIFICHE AL T.U. IN MATERIA DI TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ A FAVORE DELLE PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (ART.1 C.336-337)

Si rimanda alla sezione LAVORO E PREVIDENZA

### MOZZARELLA DI BUFALA (ART.1 C.388)

È posticipato al **30 giugno 2013** (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013) il termine (di cui all'art.4-quinquiesdecies, c.1, del D.L. 3 novembre 2008, n.171) per l'entrata in vigore della norma che obbliga i produttori della DOP "mozzarella di bufala campana" ad effettuarne la **produzione in stabilimenti separati** nei quali non si realizzi alcuna altra produzione casearia o di altro preparato alimentare. Il precedente termine era il 1°gennaio 2013.

### QUOTE LATTE (ART.1 C.392 E 525)

Ulteriore proroga sino al **30 giugno 2013** (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013) dei poteri del Commissario Straordinario per le quote-latte che sarebbero dovuti decadere il 31/12/2012.

Si ricorda che suoi compiti sono:

- 1. assegnare le quote, ovvero provvedere alla ripartizione fra i singoli produttori della maggiore produzione lattiera nazionale (il quantitativo nazionale garantito) disposto dall'Unione europea con i regolamenti comunitari n. 248/2008 e n. 72/2009;
- 2. definire le modalità di applicazione dell'articolo 8-quater, che aveva ancora una volta consentito la rateizzazione dei debiti dovuti dai produttori a titolo di "multe" sulle quote latte, fino alla campagna lattiera 2008-2009.

Si interviene, poi, sulle **procedure di riscossione** delle cosiddette multe per le quote latte.

Si ricorda che l'eccedenza produttiva di latte, e prodotti derivati, dell'area comunitaria ha indotto la Commissione a definire un sistema di disincentivazione produttiva, che fissa per tutti gli Stati membri i quantitativi di riferimento per la produzione di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari (le cosiddette quote-latte). Tali quantitativi di riferimento sono poi distribuiti tra i produttori dai singoli Stati membri, ai quali sono assegnate quote individuali. Se i quantitativi di latte commercializzato annualmente superano i



quantitativi di riferimento, gli Stati membri riscuotono dai produttori un prelievo (cosiddetta multa) sui quantitativi supplementari eccedentari, prelievo che deve successivamente essere trasferito alla Comunità. L'applicazione interna del sistema delle quote latte, e del sistema del prelievo supplementare, è stata disposta con il decreto legge n. 49/2003, di totale revisione della precedente normativa, integrato dal D.L. n. 5/2009.

In particolare si dispone che l'**AGEA**- Agenzia per le erogazioni in agricoltura, proceda alla **riscossione coattiva** delle somme dovute "quote latte", nei casi di:

- 1) mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione da parte dei produttori;
- 2) decadenza dal beneficio della dilazione.

L'AGEA, in tali casi, potrà procedere alla riscossione dei debiti relativi alle quote latte **mediante** iscrizione a ruolo.

L'Agenzia potrà avvalersi, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia, sulla base di apposite convenzioni.

Tali attività saranno remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società.

Si specifica che la notificazione della cartella di pagamento - disciplinata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Si precisa, inoltre, che per la riscossione delle somme non pagate è l'agente della riscossione a procedere ad espropriazione forzata sulla base del ruolo. L'agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Le procedure di riscossione coattiva vengono eseguite avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

### REDDITO DOMINICALE E AGRARIO (ART. 1, c. 512)

I redditi prodotti dai terreni vengono rivalutati per i periodi d'imposta 2013-2014-2015 del 15%.

La suddetta rivalutazione, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3 comma 50 della L. n. 662/1996, quindi dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell'80% e il reddito agrario del 70%<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Quello dominicale è la parte di reddito fondiario che remunera la proprietà, mentre quello agrario è la parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio e all'organizzazione nell'attività agricola.



### Terreni agricoli

La rivalutazione è pari al **5% per i terreni agricoli**, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da:

- coltivatori diretti;
- imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

Per questi soggetti, dunque, a decorrere dal periodo d'imposta **2013** il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà incrementato del **5%**, mentre il reddito agrario, già aumentato del **70%**, sarà incrementato del **5%**.

Infine, la Legge di Stabilità 2013 in commento ha previsto che le nuove rivalutazioni devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno **2013**.

### RIVALUTAZIONE TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI (ART.1, C.473)

Sono riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo, consentendo di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2013. Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2013 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015). La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2013.

# ABROGAZIONE REGIME FISCALE FAVOREVOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ AGRICOLE E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 1, C. 513-514)

Si abrogano, a decorrere **dal 2015**, le disposizioni che, al fine di promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura, consentono alle società agricole costituite da persone o a responsabilità limitata, di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole (*vale a dire, l'assoggettamento a tassazione in base al reddito catastale agrario, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), nonché di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.* 

Si ricorda che la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto all'articolo 1, commi 1093 e 1094, il passaggio dalla tassazione ordinaria di impresa a quella catastale per le società di persone e di capitali "agricole", ad esclusione delle Spa e delle Sapa.



Ai sensi del comma 1093, infatti, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le **società cooperative**, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (vale a dire le società che prevedono nel loro oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attività agricole e nella loro ragione sociale o nella loro denominazione l'indicazione di "società agricola") possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Tale articolo prevede che il reddito agrario sia costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

Ai sensi del successivo articolo 34, il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Il successivo comma 1094 consente di considerare imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. In queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa.

Le opzioni esercitate secondo la normativa abrogata perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015).

Inoltre, è stato previsto che ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2014** si deve tener conto dell'abrogazione dell'agevolazione fiscale in esame.

### TERRENI AGRICOLI E GASOLIO AGRICOLO (ART. 1, c. 516-517)

Si dispone che le Regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l'applicazione dell'accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Viene altresì precisato che l'estensione dei terreni dichiarata da coloro che richiedono le aliquote ridotte non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, è stato istituito, dapprima, in base al D.P.R. 503/99 (articolo 9) e successivamente regolato dal decreto legislativo n. 99/2004 (articolo 13). Agea, nella sua veste di Organismo pagatore nazionale dei contributi derivanti dall'applicazione della PAC, ha reso obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale per avere accesso a finanziamenti comunitari. Il fascicolo deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo è gestito dalla società SIN (partecipata al 51% da Agea) istituita nel 2005 con il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); fanno parte del patrimonio informativo della società anche il Registro Nazionale Titoli[276], nonché Sistema Informativo Territoriale (GIS), che include una banca dati grafica, comprensiva delle ortofoto di tutto il territorio nazionale.



Con il D.L. n. 5/2012, decreto di semplificazione (art. 25, comma 2), è stato disposto che il fascicolo aziendale nella versione elettronica, tenuto da Agea, sia accessibile da parte delle PP.AA., e che faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell'aziende agricola. Le modalità di consultazione debbono essere definite con un decreto interministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (entro il 9 aprile).

Quanto all'agevolazione, il punto 5 della tabella A allegata al Testo unico sulle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) prevede l'applicazione di aliquote ridotte per gli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In particolare per il gasolio si applica il 22 per cento dell'aliquota normale; per gli oli vegetali non modificati chimicamente si prevede l'esenzione; per la benzina si applica il 49 per cento dell'aliquota normale.

#### Consumi medi standardizzati

Si prevede, **limitatamente all'anno 2013, la riduzione del 10%** dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 la predetta riduzione è fissata al 5%.

## VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (ART. 1 COMMI 349-350)

Si introducono nuove disposizioni dirette a recepire la direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012,che modifica la direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini.

Il termine per il recepimento della direttiva 2012/5/UE è scaduto il 23 settembre 2012: per il mancato recepimento della medesima da parte dell'Italia, è stata aperta la procedura d'infrazione.

Le nuove norme introducono condizioni e maggiori garanzie per il ricorso a *vaccini vivi attenuati,* che possono determinare una circolazione di virus vaccinale tra i capi non soggetti al trattamento.

Tali norme restrittive si fondano sulla considerazione che lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso possibile l'impiego di" vaccini inattivati"(i quali non comportano il rischio di una circolazione di virus vaccinale).

In tale contesto si stabilisce che il Ministero della salute possa decidere di autorizzare l'impiego dei vaccini contro la febbre catarrale degli ovini purché ricorrano alcuni presupposti:

- ➤ la decisione sia basata su una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche, sentite le regioni e le province autonome;
- la Commissione europea sia informata prima che la vaccinazione venga eseguita.

In tutti i casi in cui sono impiegati vaccini vivi attenuati viene inoltre rimesso al Ministero della salute, il compito di delimitare una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione, ed una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno **50 km oltre i limiti della zona di protezione**.



### **IVA E FATTURAZIONE**

### **AUMENTO ALIQUOTA IVA(ART. 1, c. 480)**

Si dispone, a partire dal 1° luglio 2013, l'aumento dell'aliquota IVA di un altro punto percentuale.

A partire da tale data quindi, l'aliquota IVA passa dall'attuale 21% al 22%.

### IVA - FATTURA ELETTRONICA – FATTURAZIONE SEMPLIFICATA(ART. 1, C. 324-335)

Si attuano nuove modifiche normative finalizzate al recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, in materia di fatturazione.

### Fatturazione

### Si prevede:

- ➤ la possibilità di effettuare la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea;
- ➤ nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, sia il cessionario sia il committente possano adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione;
- > viene soppresso il riferimento alle prestazioni di servizi, non soggette ad IVA, rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della comunità tra le voci che non concorrono a formare il volume di affari del contribuente;
- ➤ l'obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero il numero di registrazione ai fini dell'IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- ➤ la possibilità di emettere fatture periodiche entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, purché queste trovino riscontro in un documento di trasporto (per le cessioni di beni) e in idonea documentazione (per le prestazioni di servizi);
- ➤ l'obbligatorietà dell'emissione della fattura per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ed effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. Un analogo obbligo viene stabilito per le operazioni non soggette ad IVA che si considerano effettuate fuori del territorio dell'Unione europea.
- ➤ Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in *reverse charge* devono contenere l'annotazione "inversione contabile";



➤ le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio debbano recare l'annotazione "autofatturazione".

### 🖶 Fattura semplificata

Si prevede un sistema di fatturazione semplificata. Nel dettaglio, la fattura semplificata può essere emessa per:

- > operazioni di ammontare complessivo non superiore a **100 euro**;
- > nel caso di fatture **rettificative** (note di variazione).

In tale ipotesi si consente l'emissione della fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo.

In caso di cessionario o committente stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro. Inoltre, si prevede che sia sufficiente indicare sulla fattura semplificata l'ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata ovvero dei dati necessari per calcolarla.

Non è pertanto necessario indicare la base imponibile dell'operazione e la relativa imposta.

Viene infine specificato che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

- il predetto limite di 100 euro potrebbe essere elevato fino a 400 euro;
- potrà essere consentita l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli adempimenti previsti per l'emissione delle fatture.

### Caratteristiche

Tra le specifiche che devono essere contenute sulla fattura semplificata si segnala:

- ⇒ data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ⇒ descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ⇒ ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- ⇒ ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di
- ⇒ partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa,
- ⇒ se il cessionario o committente è stabilito:
  - nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita IVA;
  - in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da tale Stato.



#### 🖶 Fattura elettronica

Si introduce un sistema di fatturazione elettronica, ove, per <u>fattura elettronica</u> si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.
Essa è equiparata alla fattura cartacea e si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente.

### Specifiche

- il soggetto passivo ha l'obbligo di garantire l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
- l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto, oltre che dall'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l'operazione ad essa riferibile.

### Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

Si dispone che le fatture elettroniche debbano essere conservate in modalità elettronica, in conformità con il *Codice dell'amministrazione digitale*, le cui modalità saranno definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Si prevede altresì che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente; per fatture create in formato elettronico si intendono quelle che, ancorché create elettronicamente, non possono definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da parte del destinatario.

### Operazioni intracomunitarie

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto), dal territorio dello Stato membro di provenienza.

Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.

Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell'inizio del trasporto o della spedizione, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, mentre non assume più rilevanza, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.

Si prevede, altresì, che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.



### **ULTERIORI PROROGHE**

Si elencano di seguito ed in modo sintetico le ulteriori proroghe <u>non ricomprese</u> nei capitoli precedenti:

**TURISMO** (art.1, c.388-393-547)

1. Delimitazione distretti turistici costieri (Art.3, c.5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70)

Prorogata la data entro la quale dovrà essere effettuata la delimitazione dei Distretti Turistici istituiti nei territori costieri da parte delle Regioni, d'intesa con il MEF e con i Comuni interessati.

Vecchio Termine: 31 dicembre 2012

**Nuovo Termine**: 30 giugno 2013 (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013)

2. Professioni Turistiche (art.1,c.3, del D.L. n.1/2012)

Posticipato il termine, limitatamente alle professioni turistiche, per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare quelle specifiche attività che necessitano, in deroga al generale principio di divieto di restrizioni alle attività economiche, di un preventivo atto di assenso e di disciplina dei requisiti per il relativo esercizio, nonché dei termini e delle modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione.

Vecchio Termine: 31 dicembre 2012

**Nuovo Termine**: 30 giugno 2013 (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013)

3. Concessioni demaniali (art.1, c.18 del D.L.n.194/2009)

Prorogate le concessioni demaniali marittime con *finalità turistico-ricreative*, aventi ad oggetto:

- 1. il demanio lacuale e fluviale
- 2. i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;
- 3. finalità sportive.

**Vecchio Termine:** 31 dicembre 2015 **Nuovo Termine:** 31 dicembre 2020

**★** TRASPORTO (art.1, c. 388, 422, 559)

1. <u>Taxi-NCC - Contrasto alle pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e di noleggio con conducente</u> (art.2, c.3, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40)

È posticipato nuovamente il termine per l'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Si ricorda, inoltre, che in materia di liberalizzazione del servizio taxi è intervenuto di recente l'art. 36, del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. liberalizzazioni) che ha istituito l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative



infrastrutture, prevedendo che l'Autorità provveda, tra l'altro, a monitorare e verificare la corrispondenza del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. La norma prevede inoltre che i comuni e le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno provvedere, previo parere dell'Autorità, ad adeguare il servizio sulla base di una serie di principi, tra cui l'incremento del numero delle licenze, una maggiore libertà di organizzazione del servizio ai titolari delle licenze, una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe; un miglioramento della qualità del servizio.

Vecchio Termine: 31 dicembre 2012

Nuovo Termine: 30 giugno 2013 (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013)

**2.** <u>Diritti Marittimi - Facoltà di variazione delle tasse e dei diritti marittimi</u> (Art.5,c.7-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194)

E' prorogata la facoltà delle autorità portuali, di stabilire variazioni delle tasse di ancoraggio e portuale in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio e in diminuzione fino all'azzeramento, rispetto alle misure stabilite dal DPR n. 107/2009. Detto Regolamento disciplina due tributi:

- 1. la tassa di ancoraggio (art.1), dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave;
- 2. la tassa portuale (art.2), dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico (cabotaggio o meno).

Vecchio Termine: 2010-2011-2012/Misura Sperimentale

**Nuovo Termine:** 30 giugno 2013 (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013)

**3.** <u>Diritti Aeroportuali - Rideterminazione dei diritti aeroportuali</u> (Art.21-bis, c.1, primo e secondo periodo, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248)

### È posticipato:

- 1. il termine per l'emanazione del DPR inerente la rideterminazione dei diritti aeroportuali;
- 2. il termine entro il quale l'aggiornamento automatico dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, operato con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in caso di mancata emanazione del D.P.R. di rideterminazione complessiva sopra richiamato, decade in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale

**Vecchio Termine**: 31 dicembre 2012

Nuovo Termine: 30 giugno 2013 (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013)

 Contributi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni (art.17-decies c.2 del D.L.n.83/2012 c.d.Decreto Sviluppo 1)

Posticipato il termine iniziale del periodo in cui i veicoli devono essere acquistati e immatricolati ai fini di poter beneficiare degli incentivi. Infatti, la norma prevedeva per l'acquisto o l'immatricolazione il periodo tra il 1°gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015. Ora il termine di inizio è posticipato al 30° giorno successivo



all'entrata in vigore del decreto attuativo che dovrà stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi.

Inoltre, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'autorizzazione di spesa del Fondo per l'erogazione dei contributi statali, per l'acquisto di veicoli a basse emissioni destinata ai contributi statali per l'acquisto di veicoli che producono emissioni di CO 2 superiori a 95 g/km, ma non superiori a 120 g/km, riservati esclusivamente alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi o alla sostituzione dei veicoli utilizzati, come beni strumentali, nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Vecchio Termine: Dal 1° gennaio 2013 al 31 Dic. 2013

Nuovo Termine: Dal 30°giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto attuativo al 31 dicembre 2015

5. <u>Autotrasporto - Composizione Comitato Centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori</u> (Art. 12, c.84, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 -c.d.Spending review 2).

È posticipa l'attuazione dei nuovi criteri di composizione del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

Tali criteri sono i seguenti:

- **1.** il Presidente del Comitato dovrà essere un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale, anziché un Consigliere di Stato;
- 2. uno dei due Vicepresidenti del Comitato, dovrà essere responsabile dell'attività amministrativa e contabile e dovrà essere un dirigente con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito degli otto posti di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione. Il secondo vicepresidente rimane invece eletto dallo stesso Comitato centrale, nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;
- 3. la parte del Comitato composta dai rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, dovrà essere composta da un rappresentante per ciascuna (in luogo dei quattro complessivamente previsti in precedenza)

Vecchio Termine: Dal 1° gennaio 2013

**Nuovo Termine**: Dal 30 giugno 2013 (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013)

♣ P.A. (art.1, c.388)

#### Documentazione per lavoratori extracomunitari (Art.17, c.4-quater, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5)

Prorogato il termine alla cui decorrenza gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Sarà pertanto eliminato ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Vecchio Termine: Dal 1° gennaio 2013

**Nuovo Termine**: <u>Dal 30 giugno 2013</u> (prorogabile ulteriormente fino al 31/12/2013)